

N. 13610/12 RG TRIB.
N. 49497/07 N.R. Mod.21 (P.M.)
N G.I.P. (MOD.20)

Sentenza N. 2410/13
del 18/02/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE III PENALE
La Dott.ssa Patrizia Lacaita - Giudice monocratico

Data arresto
Data eventuale scarcerazione
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 02.07.2013

ha pronunciato la seguente

Visto

SENTENZA

Milano,

IL SOST.PROC.GENERALE

GUEDE RUDY HERMANN, nato il 26/12/86 in Costa D'Avorio, dom. in Perugia corso Garibaldi 26, detenuto per a. c., **contumace**;
difeso di fid. dall'Avv. Nicodemo Gentile, del Foro di Perugia, con studio in Perugia via Fiume 17;

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Resto
- c) Mod. 1
- II

IMPUTATO

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura
- d) Uff. schede e parcelle
- II

B) del reato p. e p. dagli artt. 58, 624, 625 n.2 c.p., poichè, al fine di procurarsi un profitto, dopo essersi introdotto all'interno dell'asilo denominato "THE KINDER GARDEN", sito in Milano, via Plinio nr.16, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto per cui si procede, finalizzati ad impossessarsi di un coltello con manico in plastica della lunghezza complessiva di centimetri 40, (non riuscendo nell'intento criminoso per cause non dipendenti dalla sua volontà (Intervento della denunciante nonché di personale della Polizia di Stato).

Con le aggravanti di aver commesso il fatto:

- mediante l'utilizzo della violenza sulle cose, consistita nell'aver provocato delle effrazioni alla porta d'ingresso del predetto asilo.

Accertato in Milano, il 27 ottobre 2007;

E) del reato p. e p. dall' art. 548 c.p., poichè, al fine di trarre profitto, con la consapevolezza della provenienza illecita, acquistava o comunque riceveva da persona allo stato rimasta sconosciuta, la sottoelencata merce:

nr. 1 (uno) orologio da polso da donna presumibilmente in oro giallo, che per le oggettive circostanze del rinvenimento, si ritiene di sicura provenienza delittuosa, - così come da C.N.R. redatta da personale del Commissariato della P.S. di Milano Garibaldi Venezia, nr. 1 (uno) computer portatile di colore grigio/nero marca Sony modello Valo completo di alimentatore; nr. 1 (uno) telefono cellulare marca Nokia modello 6310 avente codice IMEI nr. 350780/20/390565/1, compendio di furto così come da denuncia presentata il 15.10.2007, presso la Questura di Perugia, da BROCCHI Paolo.

Accertato in Milano, il 27 ottobre 2007;

F) del reato di cui all'art.4 L. 110/1975, perché senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa oggetti atti ad offendere in particolare: un martelletto atto ad infrangere i vetri in caso di emergenza.

Accertato in Milano, il 27 ottobre 2007;

G) del reato p. e p. dall'art.6 co.3 D.L.vo 25.07.1998 n.286, perché, senza giustificato motivo, previa richiesta formulata oralmente dagli agenti di pubblica sicurezza, ometteva di esibire il passaporto, il permesso di soggiorno o comunque, altro documento di identificazione quipollente.

Accertato in Milano, il 27 ottobre 2007;

Redatta scheda il
per
comunicazione all'Ufficio Elettorale
del Comune di
il
estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfezzazione
il
Campione Penale
Art

CONCLUSIONI

Il PM chiede:

condanna per capo A per tentato furto e aggravanti;
per capo B concesse att. gen. equivalenti alle aggravanti
mesi 4 recl. ed euro 300,00 di multa;
per capo E riconosciuta fattispecie ex art. 648 cp pena
mesi 3 recl. ed euro 200,00 di multa;
per capi F e G NDP per intervenuta prescrizione.

La Difesa chiede:

in principalità, per capo B esclusione aggravante
contestata, attenuanti ex art. 62 n. 4 cp e attenuanti
generiche, minimo della pena e benefici ;
per capo E ritenersi ipotesi ex art. 712 cp e dichiarare
NDP per intervenuta prescrizione, in subordine ritenere
continuazione con capo B att. ex art. 648 cpv. cp e att.
ex art.62 bis cp, minimo della pena e benefici;
per i capi F e G NDP per prescrizione , in subordine per
capo F ravvisare ipotesi lieve.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei confronti di Guede Rudy Hermann, citato a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe, si è proceduto, giusta richiesta del difensore e procuratore speciale Avv. Gentile Nicodemo, a giudizio abbreviato con integrazione probatoria costituita dall'acquisizione delle trascrizioni dei verbali d'udienza del 26 e 27 giugno 2009 del processo celebrato avanti la Corte d'Assise di Perugia nei confronti di Knox Amanda Marie e di Sollecito Raffaele (proc. r.g. n. 8/2008, relativo all'omicidio di Kercher Meredith), nella parte concernente le dichiarazioni rese in quel dibattimento dai testi Salvadori del Prato Titone Maria Antonietta e Brocchi Paolo.

L'imputato, detenuto per altra causa, rinunciante a comparire e dichiarato contumace, ha inviato dichiarazione scritta, in atti.

Dall'annotazione di servizio 27.10.2007 a firma dell'Ag. Sc. Spessi Rita, capo equipaggio della Volante Venezia Bis della Questura di Milano, risulta che, alle ore 10.22 dello stesso 27.10.2007, l'equipaggio della suddetta Volante si recava in via Plinio n.16, in Milano, presso l'asilo nido/scuola materna ivi ubicato, inviato dalla centrale Operativa a seguito di segnalata presenza di un cittadino extracomunitario che vagava all'interno dell'edificio scolastico: in loco gli operanti prendevano contatti con la direttrice dell'asilo nido, Salvadori del Prato Titone Maria Antonietta, che aveva richiesto l'intervento e che riferiva che al mattino, recatasi presso l'asilo nido, aveva notato la presenza di un individuo che usciva dall'ufficio della direttrice e che aveva giustificato la propria presenza affermando di aver lì dormito. Salvadori del Prato precisava che, durante l'attesa degli Agenti, aveva notato che i cavetti del proprio computer erano stati staccati e che era stato manomesso il lucchetto posto a chiusura del di lei armadietto.

L'individuo in questione, ancora presente in loco, veniva identificato in Guede Rudy Hermann. (l'odierno imputato); lo stesso, che aveva con sé uno zaino, veniva trovato in possesso di un grosso coltello da cucina, di un computer portatile (marca Sony, modello Vaio), di un telefono cellulare (marca Nokia), di un martelletto atto ad infrangere i vetri in caso di emergenza e di un orologio da polso da donna apparentemente in oro giallo. Il coltello, riconosciuto come proprio da Salvadori del Prato, veniva a quest'ultima restituito, mentre gli altri oggetti venivano sottoposti a sequestro (cfr. verbale di sequestro 27.10.2007, in atti).

Quanto al computer portatile (completo di batteria e alimentatore) e al cellulare, il controllo operato sui beni consentiva di accertarne la provenienza delittuosa, quale provento di furto perpetrato tra il 13 e il ottobre 2007 presso uno studio legale di Perugia, come da denuncia sporta il 15.10.2007 presso la Questura di Perugia da Brocchi Paolo; quest'ultimo, contattato telefonicamente dagli operanti, confermava il patito furto degli oggetti, precisando che il computer era di proprietà del collega Palazzoli Matteo ed era facilmente utilizzabile in quanto l'accesso non era condizionato all'inserimento di password.

Computer e cellulare venivano successivamente presi in carico dalla Procura della Repubblica di Perugia, a seguito di decreto di sequestro emesso da quella Procura nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Kercher Meredith, avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2007 in Perugia (reato per il quale Guede è poi stato condannato con sentenza 22.12.2009 della Corte di Assise di Appello di Perugia, irrevocabile il 16.12.2010).

Nella denuncia presentata da Salvadori del Prato lo stesso 27.10.2007 la denunciante precisava quanto segue: recatasi presso l'asilo nido di via Plinio, apriva la porta d'ingresso in parte danneggiata a causa di un furto avvenuto qualche giorno prima e tale da poter essere aperta con una

forte spinta – e saliva al piano rialzato, ove era collocato il proprio ufficio, vedendo uscire dallo stesso un uomo; immediatamente chiedeva all'uomo cosa ci faceva nei locali e cosa avesse preso e l'uomo le aveva risposto che non aveva toccato nulla e aveva solo dormito all'interno, in quanto, essendo arrivato in stazione il giorno prima proveniente da Perugia e non avendo un luogo ove trascorrere la notte, un uomo gli aveva detto che in cambio di 50 euro gli avrebbe detto dove andare a dormire e poi lo aveva accompagnato in quell'asilo, aprendo la porta con le chiavi di cui era in possesso. Salvadori del Prato in denuncia precisava che era stato eseguito un attento sopralluogo, che non aveva evidenziato alcun elemento di conferma al fatto che l'uomo avesse dormito all'interno dell'asilo ed infatti non erano stati trovati tavoli uniti tra loro e i materassi presenti in palestra erano risultati al loro posto. Pure Salvadori del Prato precisava di aver notato che il lucchetto/serratura dell'armadio era in una posizione diversa da quella in cui l'aveva lasciato – sebbene poi in sede di controllo, nulla era risultato mancante – e che due cavi del suo computer erano stati staccati. Infine la denunciante confermava di aver riconosciuto il coltello con manico nero in plastica, lungo circa 40 cm, trovato in possesso dell'uomo anzidetto.

Le dichiarazioni rese da Salvadori del Prato nel processo celebrato avanti la Corte di Assise di Perugia confermano sostanzialmente quanto già evidenziato, con le seguenti precisazioni: ella era in compagnia del proprio figlio di sei anni e fuori l'attendeva il fabbro (per l'installazione di una gradinata in giardino) e l'addetto al giardino; l'uomo trovato all'interno dell'asilo era molto tranquillo, sereno; il lucchetto dell'armadietto non era stato forzato, ma si presentava aperto (mentre ella era solita chiuderlo); nell'ufficio vi era anche una cassetta per il denaro, che si presentava aperta e dalla quale riteneva mancassero degli spiccioli; il fatto che la porta d'ingresso dell'asilo fosse "difettosa" e si potesse aprire semplicemente con un calcio non era circostanza visibile ("questa era una cosa che sapeva solamente ...sapevamo noi"); l'uomo aveva detto che il computer era suo; quanto al coltello, era del tipo "da carne" e lo usava la cuoca in cucina.

Quanto a Brocchi Paolo (avvocato, successivamente deceduto), dalla sua deposizione avanti la Corte di Assise di Perugia risulta che presso il suo studio era avvenuto un furto ad opera di ignoti nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2007, furto che era stato scoperto dal collega Palazzoli, al quale i ladri avevano rubato il computer portatile. Inizialmente Brocchi non si era accorto del fatto che i ladri avessero rubato anche un suo telefono cellulare, non più in uso e che egli teneva nel cassetto della scrivania, fatto che aveva riscontrato quando aveva ricevuto la telefonata della Polizia di Milano, che l'aveva ritrovato e che era risalito a lui proprio perché, accendendolo, appariva il suo nome. Nell'indicata deposizione Brocchi precisava che il 29.10.2007 si era presentato un uomo che diceva di essere colui che era stato trovato in possesso del computer e del telefono e che affermava di aver regolarmente acquistato detti beni a Milano, nei pressi della stazione: all'epoca egli non conosceva detta persona, che poi aveva riconosciuto essere Guede, la cui fotografia era apparsa sui giornali in relazione alle indagini per l'omicidio di Kercher Meredith.

Infine, nelle "spontanee dichiarazioni" di cui allo scritto inviato dall'imputato, Guede ha affermato che, nell'ottobre 2007, stava affrontando un periodo di difficoltà familiari ed era venuto a Milano per il fine settimana, intenzionato a recarsi a Lecco, ove abitava sua zia, per parlare con lei e ricevere consigli. Arrivato in treno a Milano, aveva deciso di distrarsi un po' andando in alcuni locali a sentire musica; si era fatto tardi e non se l'era più sentita di riprendere il treno per Lecco, ma aveva deciso di rimanere a Milano. Non avendo sufficiente denaro per andare in albergo, aveva accettato l'offerta di un sudamericano che gli aveva detto che poteva ospitarlo; l'uomo lo aveva

accompagnato in via Plinio e aveva aperto un cancello con le chiavi in suo possesso, ma poi, invece di dirigersi in uno degli stabili che si affacciavano sul cortile condominiale, si era diretto verso l'asilo e qui, sempre utilizzando le sue chiavi riusciva - anche se a fatica - ad aprire la porta. Accortosi che si trattava di un asilo, aveva rappresentato che non gli sembrava giusto dormire lì, ma il sudamericano lo aveva tranquillizzato, dicendo che la sua compagna lavorava presso l'asilo e poteva usarlo e già altre volte vi aveva ospitato delle persone. Aveva dormito per terra nell'ufficio indicatogli dal sudamericano (che era andato via) e alla mattina, sentendo qualcuno arrivare e pensando che fosse lui, gli era andato incontro; si trattava, invece, della direttrice, in compagnia di un bambino, alla quale aveva cercato di spiegare i fatti e che aveva chiamato la polizia. Quanto ai beni rinvenuti in suo possesso, Guede ha affermato di aver acquistato il computer e il telefono presso un mercato dell'usato; all'epoca, alla polizia, forse per l'agitazione del momento, connessa all'aver appreso che si trattava di beni di provenienza illecita, aveva detto di averli acquistati in Milano, ma ora, ripensandoci, è certo di averli acquistati in Perugia. Quanto all'orologio, si trattava di un ricordo, regalatogli da un'amica. Poiché negli uffici della polizia aveva sentito parlare dell'Avv. Brocchi, quando era tornato a Perugia lo aveva cercato per spiegargli come mai fosse in possesso del suo computer e del suo cellulare. Infine Guede ha affermato di non essere entrato nell'asilo per rubare ed ha rappresentato di aver capito di aver sbagliato ad accettare l'invito del sudamericano e ad acquistare beni senza essere sicuro della loro provenienza, cose che aveva fatto per ingenuità.

Le indicate risultanze comprovano la penale responsabilità dell'imputato per il tentativo di furto contestato al capo B) e per il delitto di ricettazione contestato al capo E). Certamente egli si è introdotto nell'asilo di via Plinio, ove è stato sorpreso dalla direttrice Salvadori del Prato, che ha poi riconosciuto come proprio il coltello trovatogli addosso. Ciò rende chiaro che la sottrazione del coltello è avvenuta a fini di impossessamento, non conseguito proprio perché l'imputato è stato sorpreso ancora in loco. L'introduzione nell'asilo non può ritenersi avvenuta allo scopo di passarvi la notte, mancando qualsiasi elemento di conferma ed essendo contrario ad ogni logica che, una volta accettato di rimanere (e da solo) nell'asilo, Guede si sia rintanato nell'ufficio della direttrice sol perché era il luogo indicatogli da chi - sempre secondo la sua prospettazione, del tutto inverosimile - lo aveva ivi accompagnato, aprendo con chiavi in suo possesso, invece di usufruire dei più comodi mezzi rinvenibili nella palestra: nello stesso senso militano i particolari rilevati da Salvadori del Prato (il lucchetto non chiuso, la cassetta aperta, i cavi del computer staccati), indicativi, in uno con il luogo nel quale originariamente si trovava il coltello, di un'attività di ricerca di qualcosa d'interesse, di potenzialmente utile. Si è già detto dell'assoluta inverosimiglianza della versione difensiva, che si appalesa manifesta laddove fa riferimento al sudamericano in possesso delle chiavi dell'asilo, rispetto al quale nessun elemento identificativo è stato fornito e che non si vede perché, nottetempo, dovesse essere in possesso di chiavi che, a dire dello stesso imputato, neppure erano sue. È chiaro, invece, che l'imputato è entrato nell'asilo - della porta non vale ad escludere la sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, n.2, c.p., forzando la porta d'ingresso e che ciò possa essere stato agevolato dalle condizioni - non apparenti - tanto più che l'imputato è stato trovato in possesso anche di uno strumento (il martelletto) ben idoneo ai fini indicati, per proprie caratteristiche.

Le indicate risultanze comprovano, poi, la provenienza delittuosa del computer e del cellulare rinvenuti nel possesso dell'imputato e, se, da un lato, non vi sono elementi per affermare che a

commettere il furto sia stato lo stesso Guede, dall'altro certa risulta la consapevolezza di quest'ultimo di detta provenienza. Invero, come emerge dalla citata annotazione di servizio, proprio controllando tali beni gli operanti sono giunti, nell'immediatezza, all'individuazione del Brocchi; il computer era accessibile senza password e dunque il suo contenuto era visibile in modo immediato; per il cellulare, dalla deposizione di Brocchi risulta che, in apertura, recava il suo nome. Significativo appare anche il fatto che l'imputato abbia inizialmente affermato di averli acquistati a Milano, circostanza smentita dallo stesso Guede nell'ultimo scritto e per se stessa inverosimile, atteso il breve tempo trascorso dal furto, la distanza tra i luoghi (Perugia-Milano) e la natura degli oggetti. Versione iniziale, quanto meno indicata a Brocchi, all'evidenza volta a porre distanza tra sé e quel furto e in tal quadro anche lo spontaneo presentarsi presso il Brocchi non si presenta quale indice di buona fede.

Di provenienza delittuosa deve ritenersi anche l'orologio trovato in possesso dell'imputato, attesa la natura dell'oggetto e l'assenza – rilevante anche al fine di ritenere la consapevolezza dell'illecita provenienza – di qualsiasi concreta indicazione in ordine alla "amica" che gliel'avrebbe regalato.

Le risultanze processuali comprovano, altresì, i fatti di cui ai capi F) e G) di imputazione, attesi, quanto al martelletto, la natura del bene e il sicuro possesso dello stesso già in momento precedente all'ingresso nell'asilo; dall'annotazione di servizio emerge, poi, come l'imputato, all'atto del controllo da parte degli operanti, che gliene facevano richiesta di esibizione, non avesse con sé alcun documento d'identità. Per tali reati, tuttavia, non può essere pronunciata condanna, essendo ormai estinti per prescrizione. Trattasi, invero, di contravvenzioni e, avuto riguardo alla data di commissione, risulta decorso il termine massimo di cui agli artt. 157 e seguenti c.p., pari ad anni cinque.

Per i reati di cui ai capi B) ed E), per i quali va pronunciata condanna, può essere ravvisato il vincolo della continuazione in ragione della natura dei reati e del contenuto arco temporale nel quale sono stati commessi; la violazione più grave, in ragione dell'entità della pena per essi prevista, risulta essere quella di cui al capo E). La pluralità e la natura dei beni non consente di ravvisare l'ipotesi lieve di cui all'art. 648, secondo comma, c.p.

Non si ravvisano elementi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, in assenza di indici di concreta resipiscenza e tenuto conto della complessiva personalità del Guede, quale risultante dalla riportata condanna, sia pure per fatti successivamente commessi.

Visti gli artt. 133 e seguenti c.p., stimasi equa la pena di anni due mesi uno giorni quindici di reclusione ed € 2.100.00 di multa, così determinata: pena base per la violazione più grave, sopra indicata, anni due di reclusione ed € 1.900.00 di multa, aumentata di mesi uno giorni quindici di reclusione ed € 200.00 di multa ex art. 81, cpv., c.p. per il reato sub B) posto in continuazione e tenuto conto del modesto valore del bene sino all'intervento della direttrice oggetto di materiale apprensione.

Detta pena va, infine, ridotta di un terzo per la diminuzione propria del giudizio abbreviato, ex art. 442 c.p.p.

Va disposta la confisca del martelletto e dell'orologio in sequestro, attesa la natura del primo e la provenienza delittuosa del secondo, senza che di quest'ultimo possa essere individuato un legittimo titolare.

La condanna riportata dall'imputato esclude che possano essere concessi benefici ex artt. 163 e 175 c.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 e 442 c.p.p.

DICHIARA

GUEDE RUDY HERMANN colpevole dei reati di cui ai capi B) ed E) e. unificati i reati con il vincolo della continuazione, applicata la diminvente del rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno mesi cinque di reclusione ed € 1.400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali

ORDINA

la confisca del martello e dell'orologio in sequestro

Visto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi F) e G) perché estinti per intervenuta prescrizione

Motivazione entro trenta giorni

Milano, 18.2.2013

TRIBUNALE di MILANO
CANCELLERIA SEZ. 3ª PENALE
02 LUG. 2013
DEPOSITATO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Firma]

Il Giudice

[Firma]